



ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Il giorno 13 1 DIC. 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta

N. 11 784

OGGETTO: BORSE LAVORO L.R. 94/2000 – PROROGA - CONVENZIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021.”.

IL DIRETTORE GENERALE

- **Letta la relazione** del Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A);
- **Vista la documentazione** presente agli atti;

DELIBERA

1) **DI PROROGARE** il progetto "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica - legge regionale 94/2000 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**convenzione 1**);

2) **DI AUTORIZZARE** il Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta a sottoscrivere per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 le convenzioni per il progetto "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica - legge regionale 94/2000" in favore di complessivi n. 61 utenti con i seguenti soggetti ospitanti:

- *Enti Pubblici:* Comuni di ALANNO - CUGNOLI - PICCIANO - MANOPPELLO - PENNE - PESCARA - PIANELLA - PIETRANICO - ROCCAMORICE - TURRIVALIGNANI - SAN VALENTINO - SCAFA - TOCCO DA CASORIA - TORRE DE'PASSERI;
- REGIONE ABRUZZO (Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio); SCUOLE DELL'INFANZIA DI POPOLI e SCAFA.;
- *Cooperative:* AUSILIATRICE - COGECSTRE;
- *Associazioni:* PERCORSI - DIVERSUGUALI - COSMA;
- *Privato Imprenditoriale:* GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DE FELICE E MORSELLA S.r.l. - DANNUNZIANA - CENTRO UFFICIO 2000 - PICCOLO BAR - Ristorante POGGIO DEL SOLE.

3) **DI DARE ATTO** che la somma è pari ad € 291.000,00 come di seguito specificato:

a) € 280.019,28 quale somma complessiva del contributo mensile da erogare a fini terapeutici per gli utenti inseriti nel progetto = € 382,54 (pari all'80% di € 495,43 quale pensione minima INPS anno 2013 meno quota INAIL) x 12 mesi x n.61 utenti;

b) € 10.980,72 quale somma presumibile INAIL = (€ 15,00 x n.61 utenti x 12 mesi)

4) **DI IMPUTARE** la relativa spesa sulla voce di conto 0702011411 bilancio 2021.

5) **DI INVIARE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli ulteriori adempimenti.

6) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento effetti di immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere

Su proposta del Direttore del Dipartimento del di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta:

- **PREMESSO** che la riabilitazione, nella sua accezione più ampia di integrazione sociale e lavorativa, è fondata sul presupposto che il paziente, nonostante il disagio psichico e le disabilità indotte dalla malattia, possa sviluppare o riacquisire capacità perdute che gli consentano di integrarsi nella vita di comunità e recuperare quindi ruoli adeguati al proprio ambito personale, familiare e sociale.
- **PREMESSO** che la L.R. n° 94/2000 prevede l'attivazione di borse lavoro a favore di utenti affetti da patologia psichiatrica e seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali della Regione, che sono ritenuti in possesso di abilità sociali tali da consentirne uno stabile inserimento in un ordinario contesto lavorativo;
- **CONSIDERATO** che il Dipartimento di Salute Mentale, in attuazione della Legge Regionale n.94/2000, ha provveduto ad attivare annualmente, come previsto dall'art. 3 comma 2 della Legge 94/2000, n. 61 Borse lavoro in favore di n. 61 cittadini-utenti in carico ai Centri di Salute Mentale del DSM, mediante la stipula di convenzioni con i soggetti ospitanti operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro.
- **CONSIDERATO** che con atto deliberativo n. 401 del 09/04/2014 le citate borse lavoro venivano inserite nel finanziamento dei Progetti Obiettivo a rilevanza nazionale e finanziate per un importo di €. 290.120,88.
- **RILEVATA** la valenza del progetto e ritenuto doveroso non interrompere le attività svolte dagli utenti del DSM presso i suddetti soggetti ospitanti già prorogato fino a tutto l'anno 2020.
- **RITENUTO** quindi di prorogare ulteriormente il progetto citato e sottoscrivere le convenzioni in scadenza al 31/12/2020 fino al 31/12/2021.
- **RILEVATO** che la Regione Abruzzo è disponibile a sottoscrivere una convenzione per l'affidamento di borse lavoro a condizione che preveda l'obbligo della Asl a versare gli importi dovuti direttamente ai vari utenti affidati, previa presentazione della documentazione dovuta, e non presso le casse regionali. Sarà necessario prevedere la sottoscrizione di una convenzione differente.
- **CONSIDERATO** che per la proroga per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 è necessaria la somma di €. 291.000,00.
- **RITENUTO** di ripartire tale somma per il prosieguo del progetto "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica – legge regionale 94/2000" per dodici mesi e precisamente pari ad €. 291.000,00 come di seguito specificato:
 - a) €.280.019,28 quale somma complessiva del contributo mensile da erogare a fini terapeutici per gli utenti inseriti nel progetto = € 382,54 (pari all'80% di € 495,43 quale pensione minima INPS anno 2013 meno quota INAIL) x 12 mesi x n.61 utenti;
 - b) €. 10.980,72 quale somma presumibile INAIL= (€ 15,00 x n.61 utenti x 12 mesi).

- 1) **RITENUTO**, pertanto, di stipulare le convenzioni con i seguenti soggetti ospitanti come comunicato dai Direttori delle UOC CSM del DSM:
- *Enti Pubblici: Comuni* di ALANNO - CUGNOLI - PICCIANO - MANOPPELLO - PENNE - PESCARA - PIANELLA - PIETRANICO - ROCCAMORICE- TURRIVALIGNANI - SAN VALENTINO - SCAFA - TOCCO DA CASURIA - TORRE DE'PASSERI;
 - REGIONE ABRUZZO (Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio); SCUOLE DELL'INFANZIA DI POPOLI e SCAFA.;
 - *Cooperative*: AUSILIATRICE - COGECSTRE;
 - *Associazioni*: PERCORSI - DIVERSUGUALI - COSMA;
 - *Privato Imprenditoriale*: GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO - DE FELICE E MORSELLA S.r.l. - DANNUNZIANA - CENTRO UFFICIO 2000 - PICCOLO BAR - Ristorante POGGIO DEL SOLE.
- **RITENUTO** di proporre gli schemi di convenzione:
 (convenzione A) da stipulare con i sopraindicati soggetti ospitanti al fine di provvedere ad erogare l'importo mensile corrispondente alle attivande borse lavoro;
 (convenzione B) da stipulare esclusivamente con la Regione Abruzzo;
- **PRESO ATTO**, infine, di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del Servizio Economico-finanziario.

PROPONE

per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

- 2) **DI PROROGARE** il progetto "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica - legge regionale 94/2000 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021.
- 2) **DI APPROVARE** gli schemi di convenzione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (convenzione A) e (convenzione B), quest'ultima da sottoscrivere soltanto con la Regione Abruzzo;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta a sottoscrivere per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 le convenzioni per il progetto "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica - legge regionale 94/2000" in favore di complessivi n. 61 utenti con i seguenti soggetti ospitanti:
- *Enti Pubblici: Comuni* di:
 ALANNO - CUGNOLI - PICCIANO - MANOPPELLO - PENNE - PESCARA - PIANELLA - PIETRANICO - ROCCAMORICE- TURRIVALIGNANI - SAN VALENTINO - SCAFA - TOCCO DA CASURIA - TORRE DE'PASSERI;
 - REGIONE ABRUZZO (Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio); SCUOLE DELL'INFANZIA DI POPOLI e SCAFA.;
 - *Cooperative*: AUSILIATRICE - COGECSTRE;
 - *Associazioni*: PERCORSI - DIVERSUGUALI - COSMA;

Privato Imprenditoriale: GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO - DE FELICE E MORSELLA S.r.l.- DANNUNZIANA - CENTRO UFFICIO 2000 - PICCOLO BAR - Ristorante POGGIO DEL SOLE.

4) **DI DARE ATTO** che la somma è pari ad €. 291.000,00 come di seguito specificato:

a) €.280.019,28 quale somma complessiva del contributo mensile da erogare a fini terapeutici per gli utenti inseriti nel progetto = € 382,54 (pari all'80% di € 495,43 quale pensione minima INPS anno 2013 meno quota INAIL) x 12 mesi x n.61 utenti;

b) €. 10.980,72 quale somma presumibile INAIL= (€ 15,00 x n.61 utenti x 12 mesi)

5) **DI IMPUTARE** la relativa spesa alla voce di conto 0702011411 del bilancio 2021.

6) **DI INVIARE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli ulteriori adempimenti.


7) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento effetti di immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere.

Pescara, 22 DIC, 2020

Il Responsabile della P.O.
Amministrativa del DSM
Dott.ssa Paola Forestiero



Il Direttore del DSM
Dott. Sabatino Trotta



A.S.L. di Pescara

Repertorio n.del.....

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 94.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 45 P.IVA 01397530682 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta

E

rappresentat_ nella persona _____

nat_a _____ il _____

che agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto del medesimo in qualità di _____

_____ P.IVA

_____ C.F. _____

PREMESSO che la L.R. n° 94/2000 prevede l'attivazione di borse lavoro a favore di utenti affetti da patologia psichiatrica e seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende SL della Regione, che sono ritenuti in possesso di abilità sociali tali da consentirne uno stabile inserimento in un ordinario contesto lavorativo;

PREMESSO che la riabilitazione, nella sua accezione più ampia di integrazione sociale e lavorativa, è fondata sul presupposto che il paziente, nonostante il disagio psichico e le disabilità indotte dalla malattia, possa sviluppare o riacquisire capacità perdute che gli consentano di integrarsi nella vita di comunità e recuperare quindi ruoli adeguati al proprio ambito personale, familiare e sociale;

PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale, in attuazione della Legge Regionale n.94/2000, ha provveduto ad attivare annualmente, come previsto dall'art.3 comma 2 della Legge 94/2000, n. 61 Borse lavoro mediante la stipula di convenzioni con i soggetti ospitanti, operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro;

VISTA la Delibera n. del _____ avente ad oggetto "PROGETTO OBIETTIVO "BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA - Legge Regionale n. 94/2000". STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021" che ha provveduto a rinnovare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra per il periodo 01/01/2021-31/12/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale Pescara, si avvale per la realizzazione del "Progetto Obiettivo Borse Lavoro per l'utenza psichiatrica - Legge Regionale N. 94/2000" di

di seguito denominato Soggetto Ospitante;

ART. 2

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) garantire il rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza così come disciplinato dal seguente art n. 4;
- b) attenersi a tutte le direttive impartite dal DSM, ad accettare eventuali controlli sull'attività in argomento e quant'altro ritenuto necessario dal Dipartimento di Salute Mentale al fine del migliore andamento risocializzante del soggetto ed in funzione dell'eventuale prosieguo del programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.) previsto dalla L.R. n. 94/2000;
- c) favorire al meglio l'inserimento del soggetto avviato al programma di preformazione e preinserimento lavorativo previsto e concordato;
- d) organizzare l'attività del soggetto in relazione all'attività del programma concordato;
- e) garantire l'integrazione del soggetto svantaggiato nelle attività di riabilitazione, fermo restante la facoltà di interrompere il programma riabilitativo individualizzato territoriale qualora dovessero verificarsi, in rapporto ad esso, gravi situazioni non tollerabili all'interno dell'ente convenzionato, previo assenso dell'equipe di riferimento;
- f) seguire le indicazioni dei programmi riabilitativi individualizzati territoriali all'uopo predisposti per ciascun soggetto;
- g) informare il Direttore Medico del CSM territorialmente competente ed il coordinatore del Servizio Sociale di qualsiasi eventuale comportamento scorretto e comunque non rispondente al programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.);
- h) istituire un apposito registro di presenza;
- i) trasmettere il foglio firma presenze relativo al mese decorso, controfirmato dal Responsabile del Progetto o suo delegato (Allegato 1), al fine di consentire il calcolo e la liquidazione del compenso della Borsa Lavoro. All'utente è corrisposto un compenso mensile pari ad **€ 382,54** corrispondente all'80% dell'ammontare della pensione minima INPS anno 2013 e al netto dell'Assicurazione INAIL. L'utente è tenuto a svolgere la propria attività per un orario di norma non superiore a 40 ore mensili. Nel caso di assenza non giustificata da parte dell'utente nel corso del mese per un numero di ore superiore al 50% del debito orario assegnato, il relativo compenso sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte nel mese dall'utente stesso;
L'utente potrà usufruire senza sospensione del compenso di un periodo di riposo pari a tre settimane/anno in concomitanza delle ferie estive e festività natalizie; le assenze per malattia devono essere documentate e non comportano la sospensione del compenso;

- k) Le somme corrisposte a titolo di borsa lavoro sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR da assoggettare a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo nell'interpello ordinario n. 915-98/2018 proposto dal DSM della ASL di Pescara Pertanto tutti i soggetti ospitanti sono tenuti ad emettere per ciascun utente la relativa certificazione annua del reddito dagli stessi percepito;
- l) sottoscrivere mensilmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2) con la quale si attesta la regolare prestazione dell'attività lavorativa e di formazione concernente la borsa lavoro di cui il borsista è titolare, nonché la presenza costante negli orari richiesti dalla presente convenzione;
- m) provvedere al pagamento del borsista entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data di accredito della somma spettante;
- n) valutare di volta in volta la possibilità di inserimento lavorativo degli utenti in base alle problematiche ed alle esigenze lavorative prospettate dal CSM territorialmente competente.

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara indica come Responsabile della funzione di monitoraggio e di controllo del programma il Direttore Medico del C.S.M. territorialmente competente, cui dovranno essere rappresentate tutte le problematiche afferenti l'andamento del programma stesso.

Il Soggetto Ospitante indica come Responsabile/Referente del Progetto

Art. 4

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un "acquisto" di prestazione.
5. Visto il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" ("*Regolamento*"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "*Codice della privacy*") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("*Garante*").

6. Simile rapporto determina l'insorgere, per le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;

b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,

c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART. 5

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna a corrispondere al Soggetto Ospitante l'importo dovuto al borsista di cui all'art. 2 lettera i),

con versamento sul c/c intestato al soggetto ospitante acceso c/o _____

Codice IBAN _____

- ad assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi;
- a garantire il monitoraggio dei programmi riabilitativi individuali terapeutici territoriali (P.R.I.T.T.) predisposti per ciascun soggetto e assicurare la presenza del personale specializzato a richiesta dell'ente e comunque a cadenze concordate;
- a comunicare eventuali variazioni dei nominativi degli utenti coinvolti nei programmi riabilitativi individualizzati terapeutici territoriali (P.R.I.T.T.) con l'indicazione delle mansioni a cui adibire gli stessi. L'attività verrà in concreto seguita dal Centro di Salute Mentale competente per territorio.

ART. 6

La presente convenzione ha durata per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed è, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, rinnovabile per la prosecuzione del programma di riabilitazione.

ART.7

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 8

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

Per tutto quanto non viene espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alla Legge N. 94 del 18/05/2000.

ART. 9

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Renato Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Ospitante

PER L'A.S.L. di PESCARA
IL DIRETTORE del DSM
Dott. Sabatino Trotta

La presente convenzione è stata redatta in conformità dello schema contenuto nella Delibera n. _____ del _____.

A.S.L. di Pescara

Repertorio n.del.....

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 94.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 45 P.IVA 01397530682 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta

E

rappresentat_ nella persona

nat_ a _____ il

che agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto del medesimo in qualità di

_____ P.IVA _____

C.F. _____

PREMESSO che la L.R. n° 94/2000 prevede l'attivazione di borse lavoro a favore di utenti affetti da patologia psichiatrica e seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende SL della Regione, che sono ritenuti in possesso di abilità sociali tali da consentirne uno stabile inserimento in un ordinario contesto lavorativo;

PREMESSO che la riabilitazione, nella sua accezione più ampia di integrazione sociale e lavorativa, è fondata sul presupposto che il paziente, nonostante il disagio psichico e le disabilità indotte dalla malattia, possa sviluppare o riacquisire capacità perdute che gli consentano di integrarsi nella vita di comunità e recuperare quindi ruoli adeguati al proprio ambito personale, familiare e sociale;

PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale, in attuazione della Legge Regionale n.94/2000, ha provveduto ad attivare annualmente, come previsto dall'art.3 comma 2 della Legge 94/2000, n. 61 Borse lavoro mediante la stipula di convenzioni con i soggetti ospitanti, operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro;

VISTA la Delibera n. _____ del _____ avente ad oggetto "PROGETTO OBIETTIVO "BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000". STIPULA

CONVENZIONI PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021” che ha provveduto a rinnovare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra per il periodo **01/01/2021-31/12/2021**;

VISTA la **Delibera n. _____ del _____** emessa sulla base di quanto contenuto nella nota prot. n. RA/0022788/17 della Regione Abruzzo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale Pescara, si avvale per la realizzazione del *“Progetto Obiettivo Borse Lavoro per l’utenza psichiatrica - Legge Regionale N. 94/2000”* di

—,

di seguito denominato Soggetto Ospitante;

ART. 2

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) garantire il rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza così come disciplinato dal seguente articolo n. 4;
- b) attenersi a tutte le direttive impartite dal DSM, ad accettare eventuali controlli sull’attività in argomento e quant’altro ritenuto necessario dal Dipartimento di Salute Mentale al fine del migliore andamento risocializzante del soggetto ed in funzione dell’eventuale prosieguo del programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.) previsto dalla L.R. n. 94/2000;
- c) favorire al meglio l’inserimento del soggetto avviato al programma di preformazione e preinserimento lavorativo previsto e concordato;
- d) organizzare l’attività del soggetto in relazione all’attività del programma concordato;
- e) garantire l’integrazione del soggetto svantaggiato nelle attività di riabilitazione, fermo restando la facoltà di interrompere il programma riabilitativo individualizzato territoriale qualora dovessero verificarsi, in rapporto ad esso, gravi situazioni non tollerabili all’interno dell’ente convenzionato, previo assenso dell’equipe di riferimento;
- f) seguire le indicazioni dei programmi riabilitativi individualizzati territoriali all’uopo predisposti per ciascun soggetto;
- g) informare il Direttore Medico del CSM territorialmente competente ed il coordinatore del Servizio Sociale di qualsiasi eventuale comportamento scorretto e comunque non rispondente al programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.);
- h) istituire un apposito registro di presenza;
- i) trasmettere il foglio firma presenze relativo al mese decorso, controfirmato dal Responsabile del Progetto o suo delegato (Allegato 1), al fine di consentire il calcolo e la liquidazione del compenso della Borsa Lavoro. All’utente è corrisposto un compenso mensile pari ad **€ 382,54** corrispondente all’80% dell’ammontare della pensione minima INPS anno 2013 e al netto dell’Assicurazione INAIL. L’utente è tenuto a svolgere la propria attività per un orario di norma non superiore a 40 ore mensili. Nel caso di assenza non giustificata da parte dell’utente nel corso del mese per un numero di ore superiore al 50% del debito orario

assegnato, il relativo compenso sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte nel mese dall'utente stesso;

L'utente potrà usufruire senza sospensione del compenso di un periodo di riposo pari a tre settimane/anno in concomitanza delle ferie estive e festività natalizie; le assenze per malattia devono essere documentate e non comportano la sospensione del compenso;

k) Le somme corrisposte a titolo di borsa lavoro sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR da assoggettare a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo nell'interpello ordinario n. 915-98/2018 proposto dal DSM della ASL di Pescara Pertanto tutti i soggetti ospitanti sono tenuti ad emettere per ciascun utente la relativa certificazione annua del reddito dagli stessi percepito;

l) Sottoscrivere mensilmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2) con la quale si attesta la regolare prestazione dell'attività lavorativa e di formazione concernente la borsa lavoro di cui il borsista è titolare, nonché la presenza costante negli orari richiesti dalla presente convenzione;

m) valutare di volta in volta la possibilità di inserimento lavorativo degli utenti in base alle problematiche ed alle esigenze lavorative prospettate dal CSM territorialmente competente.

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara indica come Responsabile della funzione di monitoraggio e di controllo del programma il Direttore Medico del C.S.M. territorialmente competente, cui dovranno essere rappresentate tutte le problematiche afferenti l'andamento del programma stesso.

Il Soggetto Ospitante indica come Responsabile/Referente del Progetto

Art. 4

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un "acquisto" di prestazione.

5. Visto il “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (“Regolamento”), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

6. Simile rapporto determina l’insorgere, per le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;

b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,

c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART. 5

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna:

a) ad assumersi l’onere dell’assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi;

b) provvedere al pagamento ai borsisti della somma spettante;

c) a garantire il monitoraggio dei programmi riabilitativi individuali terapeutici territoriali (P.R.I.T.T.) predisposti per ciascun soggetto e assicurare la presenza del personale specializzato a richiesta dell’ente e comunque a scadenze concordate;

d) a comunicare eventuali variazioni dei nominativi degli utenti coinvolti nei programmi riabilitativi individualizzati terapeutici territoriali (P.R.I.T.T.) con l’indicazione delle mansioni a cui adibire gli stessi. L’attività verrà in concreto seguita dal Centro di Salute Mentale competente per territorio.

ART. 6

La presente convenzione ha durata per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed è, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, rinnovabile per la prosecuzione del programma di riabilitazione

ART. 7

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente

ART. 8

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

Per tutto quanto non viene espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alla Legge N. 94/2000 del 18/05/2000.

ART. 9

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Renato Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Ospitante

PER L'A.S.L. di PESCARA
IL DIRETTORE del DSM
Dott. Sabatino Trotta

La presente convenzione è stata redatta in conformità dello schema contenuto nella Delibera
n. _____ del _____.

Progetto Borsa lavoro
Ex L. R. 94/2000
PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021

Soggetto Ospitante _____

Rilevazione presenze mese _____

Cognome e nome _____

Data	Entrata	Firma	Uscita	Firma

Data _____

Il Responsabile

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE
DELLA U.S.L. DI PESCARA
(A mezzo mail o fax)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Il/la sottoscritt _____
nat _ a _____ il _____, in
qualità di legale rappresentante della Società/Ente/Ditta etc _____, con
sede in _____, via _____,
con riferimento alla BORSA LAVORO di cui usufruisce il Sig _____,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace di cui all'articolo 76 del medesimo decreto;

D I C H I A R A IN SOTTITUZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

che l'interessato Sig. _____ ha regolarmente prestato nel/i mese/i di _____
_____ l'attività lavorativa e di formazione concernente la
borsa lavoro di cui è titolare, garantendo, altresì, la presenza costante negli orari richiesti dalla
convenzione stipulato con codesta Azienda ASL.

A tal fine si allega il prospetto riepilogativo delle presenze, relativo al nominativo in parola.

Data _____

Firma _____

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore U.O.C..
Direzione amministrativa del Territorio
dott. Alberto Cianci

Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. 0702011411 del bilancio anno 2021

Il Direttore U.O.C..
Bilancio e Gestione Economico Finanziaria
dott.ssa Maria Ruffini

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Dott. Vero Michitelli

X favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dr. Antonio Caponetti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Ciampini

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara
in data **31 DIC. 2020** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15
giorni consecutivi

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

Dipartimento Salute Mentale

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data

con nota prot.


alla Conferenza dei Sindaci in data

con nota prot.

al Collegio Sindacale in data

con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato



(D. SSA MONICA DI CINTIO)